



Comune di Avigliana

Provincia di Torino

Disciplinare

**Mercato riservato all'esercizio della
vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli gestito da
Federazione Coldiretti Torino
ai sensi del d.m. 20 novembre 2007**

Approvato dalla Giunta Comunale in data 26/03/2012 con deliberazione n. 70.

Modificato dal Consiglio Comunale in data 17/12/2013 con deliberazione n. 96.

Articolo 1 – Istituzione e tipologia

E' autorizzato ai sensi del D.M. 20 novembre 2007 il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli con ubicazione nell'area rialzata di Piazza del Popolo, come individuata nella planimetria allegata, costituito da n. 11 posteggi con occupazione annuale, n. 4 posteggi per i prodotti stagionali e n. 2 per gli artigiani agroalimentari, per un totale di n. 17 posteggi. Tutti i posteggi sono di dimensioni di mt. 3,00 x 3,00, ad eccezione del posteggio per il banco della carne che – necessitando di autobanco refrigerato - è di mt. 5,00 x 2,00, ed è collocato adiacente alla parte rialzata (lato mercato ittico, nello spazio corrispondente alla rampa di accesso).

Il mercato si svolge nella giornata di martedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Articolo 2 – Coordinamento e gestione del mercato

L'organizzazione e gestione del mercato è affidata alla Federazione Coldiretti Torino (d'ora in poi "Coldiretti").

L'area destinata alla vendita potrà essere occupata da un massimo di 15 produttori più 2 artigiani agroalimentari.

La Coldiretti potrà destinare parte dell'area per attività di animazione e promozione di prodotti tipici e stagionali; tale attività sarà organizzata in collaborazione con la Città di Avigliana.

La Coldiretti designa un Responsabile del mercato, che cura i rapporti con il Comune di Avigliana ed è responsabile della corretta applicazione del presente disciplinare.

L'attività di vigilanza e controllo compete alla Polizia Municipale.

Il Comune di Avigliana garantirà una efficace campagna di comunicazione ai cittadini dell'iniziativa.

Articolo 3 – Operatori e prodotti agricoli ammessi

Possono partecipare gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs.18 maggio 2001 n. 228, la cui azienda agricola abbia sede, nell'ordine:

- nel Comune di Avigliana
- nei Comuni limitrofi
- nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone
- nei Comuni della Provincia di Torino.

Per merceologie non già presenti nel mercato possono essere ammesse anche aziende agricole fuori provincia purché della Regione Piemonte.

Inoltre sono riservati n. 2 posteggi ad aziende artigiane agroalimentari con il riconoscimento di Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte, purché con merceologie non presenti sui banchi dei produttori agricoli, e a condizione che siano garantiti i requisiti della territorialità, tipicità ed utilizzo delle materie prime locali.

L'attività di vendita nel presente mercato è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, la Coldiretti avrà cura di garantire al consumatore, mediante la selezione degli imprenditori agricoli presenti sull'area di vendita, l'offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla stagionalità, nell'ambito delle seguenti merceologie ammesse:

vino e distillati
salumi e carne
prodotti da forno e pane
latte e derivati
miele e derivati
prodotti trasformati
frutta e derivati
verdure e derivati
lumache
riso
olio e derivati
cereali
pesci
piante e fiori

Articolo 4 – Selezione degli operatori

La Coldiretti selezionerà i partecipanti seguendo i criteri di cui al precedente art. 3, e comunicherà trimestralmente agli uffici del Comune di Avigliana le presenze.

La Coldiretti avrà cura di raccogliere e inoltrare al Comune le Segnalazioni di inizio attività previste per gli imprenditori agricoli ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, e le copie delle licenze di tipo B per gli operatori artigiani.

Articolo 5 – Obblighi dei venditori

Gli operatori ammessi dovranno:

- vendere prodotti provenienti dalla propria azienda;
- per la vendita di prodotti non propri (nei limiti di quanto consentito dalla legge), rispettare il territorio dove ha sede l'azienda (limitandosi a vendere prodotti provenienti da aziende agricole della propria provincia), la stagionalità ed il proprio comparto produttivo;
- indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all'unità di misura del prodotto (litro, chilo, etc.);
- nel caso di vendita di prodotti agricoli non di propria produzione, l'operatore dovrà indicare con appositi cartelli gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, la denominazione e la sede dell'impresa produttrice;
- definire il prezzo dei prodotti posti in vendita in modo tale da dare una concreta risposta al "caro-prezzi" ed al calo dei consumi;
- porre in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti;
- rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, fiscale e tributaria previste per la vendita diretta;
- rispettare gli orari di inizio e termine del mercato.

Articolo 6 – Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione

La Coldiretti, in quanto soggetto di coordinamento e gestione del mercato, ha l'obbligo di:

- garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (occupazione il più possibile costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, controllo sui prodotti agricoli

venduti, esposizione chiara dei prezzi, etc.), prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;

- porsi come soggetto referente nei confronti del Comune, dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
- verificare il rispetto della regolarità contributiva dei venditori ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010 e s.m.i., limitatamente agli operatori artigiani;
- assumere a proprio carico gli oneri organizzativi e finanziari relativi al costo per l'utilizzo dell'impianto elettrico, la Tassa di Occupazione Suolo Pubblico e la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
- ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato;
- esercitare attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori, con particolare riferimento a modifiche dell'impresa o dell'attività agricola che possano pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti;
- vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;
- segnalare alla Polizia Municipale le eventuali infrazioni alle norme e ai Regolamenti del Comune.

Articolo 7 – Norme generali di funzionamento del mercato

Agli operatori è consentito l'accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci un'ora prima dell'inizio del mercato fino ad un'ora dopo la chiusura.

Gli espositori devono essere dotati di propria attrezzatura o di attrezzatura messa a disposizione dalla Coldiretti per l'esposizione.

Ai sensi dell'Ordinanza sindacale n. 14 del 03/04/1991, sulla parte rialzata dal piano stradale è vietata la circolazione e la sosta di ogni tipo di veicolo.

E' vietato l'uso di mezzi sonori.

I venditori devono tenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di differenziare i rifiuti prodotti durante l'attività di vendita secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per la Raccolta dei Rifiuti.

Articolo 8 – Attività di controllo sui singoli operatori

Gli imprenditori agricoli e artigiani ammessi allo svolgimento del mercato sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare, oltre a quelle previste in materia da leggi e regolamenti.

L'attività di vendita svolta nel presente mercato è soggetta al controllo da parte del Comune.

La Polizia Municipale accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia, nonché delle disposizioni di cui al Decreto delle Politiche Agricole 20 novembre 2007 e del presente Disciplinare.

L'inosservanza delle presenti norme viene sanzionata ai sensi dell'art. 10 del presente Disciplinare.

Sarà obbligo del gestore escludere dalla partecipazione al mercato gli operatori che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- perdita dei requisiti previsti dalla legge;
- mancanza o perdita dei requisiti igienico – sanitari previsti dalla vigente normativa in materia;
- accertata non regolarità contributiva ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010 e s.m.i. (per gli operatori artigiani).

Articolo 9 – Revoca dell’incarico

Il Comune può revocare in ogni momento l’incarico alla Coldiretti per gravi e ripetute violazioni e inadempienze nel rispetto del presente disciplinare e delle vigenti normative e regolamenti in materia.

Si intendono gravi inadempienze le violazioni del disciplinare tali da compromettere la gestione e l’organizzazione del mercato, ivi inclusa la richiesta di aderire alla associazione di categoria incaricata come condizione per parteciparvi oltre al mancato rispetto dell’obiettivo di bene della collettività.

Costituisce sempre grave inadempienza comportante la revoca dell’incarico la mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune a titolo TOSAP e TARSU.

Articolo 10 – Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o specifiche disposizioni, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Per tali violazioni il rapporto degli organi accertatori e degli scritti difensivi dei trasgressori devono essere inoltrati al Comune – Direttore Area Amministrativa, competente anche per l’applicazione delle sanzioni accessorie. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni e dalle procedure esecutive pervengono al Comune.

Articolo 11 – Attività correlate alla vendita

All’interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale locale.

Articolo 12 – Bandi regionali

L’Amministrazione potrà presentare alla Regione Piemonte un progetto, relativo a questo mercato dei produttori agricoli, ai sensi del Bando Regionale che prevede aiuti all’allestimento di aree mercatali destinate alla vendita diretta.

Articolo 13 – Norme transitorie e finali

Per quanto non indicato nel presente disciplinare si fa specifico riferimento alle leggi vigenti in materia.